

Comune di Castelbianco
PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 – Determinazione dell’obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra proprietari e occupanti

Art. 5 – Base imponibile

Art. 6 – Servizi indivisibili

Art. 7 – Aliquote

Art. 8 – Riduzioni

Art. 9 – Detrazione per abitazione principale del proprietario

Art. 10 – Dichiarazione

Art. 11 – Versamenti

Art. 12 – Accertamento

Art. 13 - Rinvio

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15.12.1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui ai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 –Soggetti passivi

Il soggetto passivo TASI è il proprietario o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della L. n. 147/2013.

Art. 4 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti.

1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal proprietario.
4. In caso di pluralità di proprietari, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 3.
6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l'obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.
7. In caso di pluralità di proprietari o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 06.12.2011, n. 201 (convertito in L. n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione:
 - le riduzioni al 50% della base imponibile IMU, previste dall'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume, ai fini della determinazione del tributo, la rendita presunta, determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal Comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 6 - Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) sicurezza;
- c) manutenzione strade;
- d) manutenzione del verde;
- e) sgombero della neve;
- f) protezione civile;
- g) attività culturali e manifestazioni;
- h) SUAP – SUE.

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili, di cui al comma 1, e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 7 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:
 - tipologia e destinazione dell'immobile;
 - settore di attività;
 - ubicazione degli immobili.

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Art. 8 – Riduzioni

1. La TASI può essere ridotta in misura percentuale dal Consiglio Comunale, in relazione alle seguenti fattispecie:
 - a. abitazioni con unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - c. locali ad uso non domestico ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'estero;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Gli utilizzi stagionali o non continuativi, di cui alla lettera c), devono risultare da documentazione ufficiale presentata presso pubblici registri, amministrazioni competenti, ecc.
3. Ai fini del riconoscimento della riduzione, di cui alla lettera e) del comma 1, la ruralità del fabbricato deve risultare dai registri catastali.

Art. 9 – Detrazione per abitazione principale del proprietario

Il Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del proprietario ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

Art. 10 – Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i proprietari, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui al relativo regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
3. La dichiarazione, di cui al comma 2, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 11 – Versamenti

1. La TASI deve essere versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che, in caso di mancato invio/ricezione degli stessi, il soggetto passivo è, comunque, tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.
3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 12 – Accertamento

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 694, della L.n. 147/2013:

- a. per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento;
- b. in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza

l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il proprietario può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando, altresì, il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

Art. 13 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'art. unico della L. 27.12.2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'art. unico della L. 27.12.2006, n. 296;
 - l'art. 1, comma 3, del D.L. 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68;
 - il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.